

(N. 414)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BEORCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1979

Estensione alle « portatrici » della Carnia e zone limitrofe  
dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263

ONOREVOLI SENATORI. — All'inizio della prima guerra mondiale, mentre le truppe alpine si attestavano al confine tra l'Italia e l'Austria nella zona Carnia (e val qui la pena di ricordare che questi luoghi sono divenuti ora punto di fraterno incontro tra le popolazioni e gli ex combattenti italiani ed austriaci nel comune ricordo di tanti caduti e di tante sofferenze), si stabilì subito una piena collaborazione tra i reparti in armi e la popolazione carnica.

Mi limiterò a citare soltanto due tra le molte autorevoli testimonianze. Il comandante della zona Carnia, generale Lequio, a pochissimi mesi dall'inizio del conflitto, il 3 agosto 1915, pubblicamente riconobbe, presenti i rappresentanti di tutti i comuni della Carnia e con essi il deputato Michele Gortani, che « il popolo carnico meritava tutta la considerazione, tutto l'appoggio, tutte le facilitazioni perchè dava prova di alto patriottismo, cooperando come nessun altro ed in modo efficacissimo con i soldati ».

A conclusione di quel conflitto il ministro Diaz propose la concessione della Croce di guerra alle genti della Carnia, onorificenza che venne per esse concessa al capoluogo di Tolmezzo, così motivando la proposta: « Bella ed eroica è stata nel corso della guerra la partecipazione delle genti della Carnia a difesa del sacro suolo della Patria, accoppiando così al meraviglioso valore delle truppe il generoso concorso delle popolazioni ».

In questa collaborazione tra forze armate e popolazione civile si distinsero le donne carniche, che vennero impiegate per il rifornimento di viveri, medicinali, di armi e di munizioni, che esse portavano nelle loro gerle ai reparti di prima linea; servizio questo ancora più prezioso durante i mesi invernali, quando la neve impediva a qualsiasi mezzo di raggiungere le trincee ed i ricoveri. Vennero chiamate « portatrici » queste donne che, in numero di diverse centinaia, soprattutto nella zona Carnia, formando un vero e proprio reparto di ausiliarie, garantivano,

a prezzo di gravi sacrifici, la continuità dei rifornimenti.

Per tutte desidero che sia ricordata ancora una volta Maria Plozner Mentil di Timau di Paluzzo, madre di quattro figli, colpita a morte il 15 febbraio 1916 dopo essere salita al Malpasso con un carico di munizioni.

A molte portatrici è stata già concessa la onorificenza di Vittorio Veneto ed il relativo assegno. Successivamente, però, per difficoltà e dubbi interpretativi, il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto ritenne di dover rispondere negativamente alle domande presentate. È evidente, quindi, che si è creata una disparità di trattamento che va sanata ed è giusto e doveroso che il riconoscimento sia esteso a tutte quelle donne che effettivamente svolsero questo duro servizio, spesso con tributo del proprio sangue.

L'Ufficio storico dell'Esercito ha riconosciuto che ciò avvenne con carattere di regolarità e di continuità nella zona Carnia ma ciò si verificò anche nelle zone limitrofe; credo perciò si imponga un positivo esame delle domande presentate e fin qui non accolte. Si tratta di dare anche a queste donne, ormai tutte in avanzata età, un segno, seppure tardivo, di riconoscenza per quanto fecero in giovane età per aiutare i soldati, gli alpini della prima linea.

Al fine di superare le difficoltà sopra ricordate, viene quindi presentato il presente disegno di legge e si confida in una sua sollecita approvazione.

Va inoltre aggiunto che, nella seduta del 30 ottobre 1979, in occasione dell'approvazione del provvedimento di aumento dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, il rappresentante del Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno presentato in proposito dal sottoscritto.

L'articolo 1 prevede la estensibilità alle portatrici dei benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263. All'articolo 2 si stabiliscono le modalità di presentazione delle domande e si prevede altresì che vengano considerate come ripresentate le domande già inoltrate, assieme alla relativa documentazione, al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

All'articolo 3, in base ad una previsione di larga massima, si prevede la copertura dell'onere derivante dal presente disegno di legge, che potrà fare carico agli stessi capitoli di spesa indicati per il recente aumento dell'assegno annuo vitalizio. L'articolo 4, per evidenti motivi, prevede l'immediata entrata in vigore della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

I benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni, sono estesi, con effetto dal 1° gennaio 1979, alle portatrici della Carnia e delle zone limitrofe che, durante la prima guerra mondiale, abbiano prestato servizio in favore delle truppe operanti in zona di combattimento.

## Art. 2.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente articolo, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263, devono essere presentate al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, tramite il comune di residenza.

Si considerano validamente ripresentate le domande, con le relative documentazioni, sulle quali il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto ha espresso un provvisorio giudizio di non accoglimento.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 180 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Istituzione di nuove università statali ».

All'onere di lire 225 milioni relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.